

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Tribunale di Venezia, sez. I civile, riunito in persona dei Magistrati
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Rita Rigoni Giudice
dott. Andrea Fidanzia Giudice est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G.5099/09 promossa da
M. A.

assistito e difeso da ** come da mandato a margine della comparsa di costituzione in riassunzione

- attore -

contro

A. B. s.p.a.	CASO	it
assistito e difeso da ** come da mandato a margine della comparsa di costituzione		- convenuta -
Oggetto: risarcimento del danno		
CONCLUSIONI dell'attore.		

“ Come in atto di citazione ”

CONCLUSIONI della convenuta

“Come in istanza di fissazione d’udienza ex art. 8 DLGS n. 5/03. ”

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell’art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Il sig. A. M. ha convenuto in giudizio la A. B. s.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto relativo all’operazione di sottoscrizione della polizza n. 0107920010246 Zurich Maextra del 18/7/2005 per € 500.000,00. ai sensi per gli effetti degli artt. 1453 e ss. atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca convenuta consistente nella reiterata violazione dei principi di correttezza, lealtà, buona fede nell’esecuzione del mandato e nella gestione dei servizi bancari resi nei confronti di parte attrice, nonché della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.

In subordine, accertarsi e dichiararsi che in occasione della operazione finanziaria riguardante la polizza n. 0107920010246 Zurich Maextra del 18/7/2005 per € 500.000,00 la banca convenuta ha reiteratamente violato i principi di correttezza, lealtà, buona fede nell’esecuzione del mandato e nella gestione dei servizi bancari resi nei confronti di parte attrice, nonché della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa; per l’effetto condannarsi parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi che si quantificano in €

500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo”

In via ulteriormente gradata l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dell'ordine di acquisto della stessa polizza con condanna della banca alla restituzione della somma impiegata per l'acquisto della polizza.

L'attore ha contestato alla banca evidenti responsabilità nell'esecuzione del mandato alla stessa conferito lamentando di essere stato indotto ad investire tutto il proprio patrimonio nella polizza di cui è causa in violazione dei principi di una sana e trasparente gestione del rapporto bancario.

In particolare, ha affermato che l'operazione di cui è causa è viziata sotto i seguenti profili:

- realizzazione dell'operazione in conflitto di interesse;
- omessa informativa sulla tipologia e sul rischio espresso dall'obbligazione di cui è causa;
- omessa avvertenza dell'inadeguatezza sotto il profilo di tipologia, dimensionale e di rischio;
- omessa avvertenza del mutato livello di rischio sotteso al titolo obbligazionario Lehman come contrattualmente previsto.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di nullità/annullabilità o risoluzione della polizza con conseguente asserita improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda della causa promossa dall'attore. La convenuta ha altresì eccepito l'improcedibilità del giudizio e l'assoggettabilità al rito ordinario delle domande svolte dall'attore in relazione alla polizza e ciò in quanto la polizza sottoscritta dall'attore non è un prodotto finanziario ma di natura assicurativa, materia non compresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 5/03.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca.

Se tale eccezione può avere fondamento con riferimento alla domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione della polizza, essendo il contratto stato sottoscritto con la compagnia assicurativa elvetica che ha emesso la stessa polizza, la convenuta è pienamente legittimata passivamente con riferimento alla domanda svolta dall'attore di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per violazione dei principi di correttezza, lealtà, buona fede nell'esecuzione del mandato.

Quanto al merito, dall'esame della polizza vita sottoscritta dal sig. M. emerge inequivocabilmente che la stessa solo impropriamente è definita come contratto di assicurazione.

Premesso che per assicurazione sulla vita si intende il contratto con cui l'assicuratore si impegna a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ad esempio raggiungimento di una certa età dell'assicurato, raggiungimento dell'età pensionabile etc.), nel caso di specie, l'evento attinente alla vita umana rileva solo in via marginale incidendo, come sarà sotto evidenziato, solo sul quantum (ed in minima parte) mentre non è al suo verificarsi che è collegato, sotto il profilo dell'an, l'obbligo di pagamento da parte dell'assicuratore.

Infatti, l'an e, in prevalenza, anche il quantum della prestazione dell'assicuratore sono stati collegati a parametri che prescindono totalmente dalla vita dell'assicurato, dipendendo in via esclusiva, come si evince dalla nota informativa, “dal valore capitale maturato dal titolo di debito “Lehman Brothers 8y Zero Coupon Note ed al valore maturato dallo strumento finanziario derivato “Quartet Option” acquistati dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Il valore maturato dal derivato è a sua volta collegato al valore di mercato di 25 titoli azionari”.

La nota informativa è chiarissima sia nel precisare che “il contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni a parametri stessi” sia - nel descrivere “ il rischio di controparte” - quando dispone “ che il pagamento della prestazione prevista alla scadenza del contratto, pari all'ammontare del premio versato dal Contraente (d'ora innanzi il capitale nominale) è garantito da Lehman Brothers Treasury Co, Officia 1, 2nd floor, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam Olanda in qualità di società emittente le Obbligazioni (d'ora innanzi l'Emittente le Obbligazioni). Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente le Obbligazioni ricade sul Contraente”.

Giusto per non alimentare false speranze nell'assicurato (ove ve ne fosse stato bisogno), la nota informativa si è preoccupata altresì di chiarire che "in considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le prestazioni previste dal contratto, tra le quali la restituzione a scadenza di un ammontare pari al premio versato, non sono in alcun modo garantite dalla Società". Dunque, la prestazione dell'Assicuratore non è affatto legata ad un evento attinente alla vita umana ma è legata al valore di titoli che si acquistano nel mercato borsistico. L'evento morte dell'Assicurato incide, come detto solo in modo molto marginale, sul quantum debeatur, essendo previsto solo il riconoscimento alla scadenza contrattuale di una maggiorazione del capitale nominale pari:

- "in caso di morte dell'Assicurato prima del compimento del 66° anno di età, al 5% del Capitale nominale con limite massimo di 15.000,00 euro;

in caso di morte dell'Assicurato non prima del compimento del 66° anno di età, allo 0,20% del Capitale nominale con limite massimo di 15.000,00 euro".

E' evidente che a nessuna maggiorazione il contraente ha diritto ove il valore del capitale nominale, in caso di default dell'emittente, sia pari a 0.

Nel caso di specie, quindi, l'impresa di assicurazione ha assunto e gestito un rischio assai contenuto, ovvero che la sua prestazione oscillasse tra il 5% e lo 0,2 del capitale nominale e sempre che il titolo collegato alla sua prestazione non cadesse in default. Ove infatti, come effettivamente

avvenuto, l'emittente le obbligazioni fosse divenuto insolvente, il rischio sarebbe interamente ricaduto sull'assicurato.

La causa di tale contratto è in misura nettamente prevalente completamente estranea alla causa del contratto di assicurazione, ed è del tutto irrilevante che il nomen iuris attribuito dalle parti (o meglio dall'assicuratore) al contratto sia quello di assicurazione.

Gli unici veri rischi, e comunque legati unicamente all'andamento dell'investimento finanziario, se li è assunti l'assicurato al quale non è stata fornita alcuna garanzia di risultato.

Risulta quindi in modo evidente dalla stessa polizza che il prodotto offerto e sottoscritto dal sig. M. abbia natura quasi esclusivamente finanziaria e come tale rientra pienamente nella lettera u) dell'art. 1 comma 1° del dlgs n. 58/98 - rilevando l'impropria denominazione quale polizza assicurativa solo ai fini di un risparmio di imposta - con conseguente necessità di sottoporre lo stesso alla legge sulla intermediazione mobiliare.

Infatti, come per ogni contratto a causa mista deve applicarsi la disciplina del negozio prevalente.

Né peraltro può avere rilievo la circostanza che solo recentemente, a seguito dell'emanazione del D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, il legislatore, con l'aggiunta nell'art. 1 comma 1° della lettera w bis del dlgs n. 58/98, abbia contemplato espressamente i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" nell'ambito della disciplina dell'intermediazione mobiliare.

E' evidente che il legislatore, a fronte dei contrasti interpretativi sorti in ordine alla assoggettabilità dei prodotti in questione a tale normativa, abbia condivisibilmente ritenuto di rendere più intellegibile il dettato normativo.

Tuttavia, nessun dubbio può sorgere che, anche a prescindere da tale precisazione, anche prima della modifica del dlgs n. 58/98, "i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione" rientrino a pieno titolo tra "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" di cui alla vecchia lett. u) dell'art. 1 comma 1°.

Pur con un'interpretazione strettamente legata al dato letterale della legge è quanto mai arduo ritenere che la polizza index linked non appartenga quantomeno ad "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" atteso che, come è stato sopra evidenziato, il suo contenuto è in massima parte sganciato da quello di una comune polizza vita, in relazione all'assenza di una causa assicurativa, ed ha natura finanziaria.

Ove si accogliesse l'interpretazione della banca, si privilegierebbe in modo irragionevole la forma (polizza assicurativa) a scapito della sostanza creando - quantomeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.lgs n. 303/2006 - una ingiustificata disparità di trattamento tra i sottoscrittori di obbligazioni o altri titoli i sottoscrittori di polizze index linked.

In particolare, questi ultimi rimarrebbero privi della tutela apprestata dalla normativa speciale in materia di intermediazione mobiliare nonostante l'acquisto di prodotti finanziari aventi le stesse caratteristiche di quelli acquistati dai primi e l'assunzione degli stessi rischi legati agli andamenti altalenanti del mercato borsistico.

Nessun dubbio residua, pertanto, che la polizza index linked, avendo solo formalmente natura assicurativa e costituendo nella sostanza uno strumento finanziario dovesse già prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 303/2006 essere assoggettata al T.U.F. e relativo regolamento consob.

Deve, a questo punto, esaminarsi la questione relativa all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla lamentata (dalla parte attrice) violazione da parte della banca delle prescrizioni imposte dagli art. 21 T.U.F. e 26, 28, 29 reg. consob.

Va preliminarmente osservato che nell'ambito della disciplina delineata dal Legislatore in tema di intermediazione finanziaria, costituita proprio dai citati dlgs n. 58/98 e dal suo regolamento attuativo n. 11522, , ad avviso di questo Collegio, così accogliendo quanto ritenuto dalla Suprema Corte nella sua composizione a S.U. nella sentenze nn. 26724 - 26725/07, possono essere distinte due categorie di regole:

le norme che stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità e sono volte quindi ad imporre all'intermediario l'osservanza di obblighi di forma e le norme che si limitano ad imporre degli obblighi comportamentali.

All'interno della prima categoria, va ricondotta la norma di cui all'art. 23 TUF che prescrive la necessaria forma scritta per il c.d. contratto quadro.

La violazione delle norme comportamentali, intendendo per tali anche quelle che regolano il compimento delle singole operazioni di investimento, dà luogo invece ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l'investitore del danno allo stesso eventualmente cagionato, venendo in rilievo una condotta dell'intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di negoziazione ed avente natura attuativa di obblighi assunti dall'intermediario proprio all'atto della stipulazione di tale contratto.

La pronuncia risarcitoria presuppone la sussistenza di un nesso causale tra violazione della norma comportamentale ed il danno (normalmente coincidente nelle cause di intermediazioni finanziaria con la perdita dell'investimento).

A tal proposito, se in generale grava specificamente sull'investitore l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento degli obblighi comportamentali e danno, onere che può essere assolto eventualmente anche attraverso il ricorso a presunzioni a norma dell'art. 2727 e ss. cod. civ. - l'inversione dell'onere della prova previsto a carico della banca dall'art. 23 T.U.F. in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza e corretta informazione non può, infatti, estendersi anche alla dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca medesima e danno - vi sono, tuttavia, talune ipotesi nelle quali, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza n. 27624/07 delle S.U. della Suprema Corte, il nesso di causalità in questione deve ritenersi in re ipsa.

Si tratta di situazioni, come nel conflitto di interessi e nelle operazioni inadeguate, nelle quali il legislatore delegato - la natura imperativa delle cui disposizioni emerge testualmente (analogamente a quanto statuito dall'art. 21 T.U.F. con l'espressione "per l'integrità dei mercati") dall'art. 26 reg. consob che usa l'espressione "nell'interesse ..dell'integrità del mercato" - ha stabilito che l'intermediario può legittimamente dar attuazione all'ordine di investimento solo in presenza di determinate condizioni non ricorrendo le quali lo stesso ha l'obbligo di astenersi.

Ove l'intermediario non sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - abbia, ad esempio, dato corso ad un'operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito un'operazione inadeguata pur in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze

ricevute - deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso casualmente alla determinazione del danno.

Eloquente è quanto osservato dal giudice di legittimità nel paragrafo 3.3.3. della citata sentenza 27624/07 con riferimento ad una situazione – analoga a quella di cui è causa - di conflitto di interessi: "...Infatti, se la situazione di conflitto fosse configurabile, non sarebbero le concrete e specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo.

Ai fini dell'individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l'intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi (sempre che, s'intende, risulti provato che nel caso in esame, aveva l'obbligo di astenersene) non quelle derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.....".

Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare in precedenti pronunce che quanto ritenuto dal giudice di legittimità nella sua composizione a sezioni unite non possa essere circoscritto alle operazioni in conflitto di interesse ma sia espressione di un principio generale che deve trovare applicazione ogni qualvolta l'intermediario dia corso ad un'operazione dalla quale,

secondo quanto disposto dal regolamento consob, avrebbe dovuto astenersi cfr (Trib. Venezia 28.2.2008 I Contratti, Ipsoa, 2008, pag. 555 e anche in www.ilcaso.it; vedi anche Trib. Biella 17 luglio 2008 in www.ilcaso.it).

In termini simili si è espresso il Tribunale di Milano nella recente sentenza del 14.2.2009 in www.ilcaso.it: " Quando è violato un obbligo specifico di astensione finalizzato a prevenire il pericolo del compimento di operazioni in situazioni di pericolo (qual è il conflitto di interessi o l'inadeguatezza), il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di astensione e le conseguenze dannose seguite è in re ipsa, perché soltanto il risarcimento integrale rende effettivo il precetto specifico di astensione, che diversamente sarebbe svuotato e rifluirebbe nel generico dovere di diligenza professionale. Ne discende che l'intermediario deve essere condannato al risarcimento del danno corrispondente alla intera perdita dell'investimento.

Ad analoghe conclusioni è giunto Trib. Milano 18.2.2009, in www.ilcaso.it "L'accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell'investitore in ordine all'incidenza dell'omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull'ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l'illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che infatti unicamente rileva è che l'intermediario ha posto l'investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta".

Negli stessi termini di nesso di causalità in re ipsa si sono espressi il Tribunale di Torino nella sentenza 17 luglio 2009, il Tribunale di Pisa nella sentenza del 17 novembre 2009 e la Corte d'Appello di Reggio Calabria nella sentenza 14/12/2009 (tutte in www.ilcaso.it).

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore delegato in cui sussiste a carico dell'intermediario un esplicito divieto di astensione, l'inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente di per sé a dar luogo ad una pronuncia risarcitoria.

E' necessario che il risparmiatore dimostri specificamente a tal fine l'esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo informativo (omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione, etc.) ed il danno (perdita dell'investimento).

In sostanza, il risparmiatore deve provare che se avesse avuto complete informazioni da parte dell'intermediario, sarebbe stato dissuaso dal porre in essere l'investimento incentivato e non avrebbe quindi acquistato quei titoli.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che il sig. M. abbia posto in essere un'operazione adeguata in ordine al profilo di rischio.

Infatti, ha acquistato un prodotto finanziario che non si appalesava più rischioso rispetto ai propri precedenti investimenti, essendo la polizza di cui è causa legata in misura nettamente prevalente al valore di un titolo obbligazionario emesso da una società - la Lehman Brothers - avente un rating in categoria A fino al giorno del default e con componente azionaria del solo il 12,5%. Precedentemente, l'attore aveva investito il suo patrimonio mobiliare in una gestione patrimoniale avente per l'80 % una linea di crescita bilanciata obbligazionaria (rischio medio) e per la percentuale residua una linea bilanciata turbo (rischio alto).

L'acquisto della polizza di cui è causa costituisce invece un'operazione inadeguata sotto il profilo dimensionale, avendo la banca consentito, in violazione del principio di diversificazione del rischio, che l'attore investisse tutto il suo patrimonio in una polizza che, nonostante l'aggettivo "assicurativa" non aveva affatto natura di un piano di accumulo di natura previdenziale, bensì di un prodotto finanziario il cui valore era strettamente legato a quello dei titoli emessi da una società corporate che opera nel libero mercato.

Ne può avere alcun rilievo che la Lehman Brothers fosse valutata dalle principali agenzie di rating come soggetto solvibile e che il suo merito di credito si collocasse in categoria A come lo Stato italiano.

Costituisce un dato notorio - come ha insegnato la recente vicenda del salvataggio dello Stato Greco ad opera della Banca Centrale Europea - che l'investimento in titoli emessi da una società corporate è, indipendentemente dal rating, assai più rischioso rispetto a quello in obbligazioni emesse da uno Stato sovrano che fa parte dell'Unione Europea (vedi anche Tribunale Udine 5.3.2010 in www.ilcaso.it) e che fruisce quindi della rete di protezione degli altri Stati membri, e pertanto non si può obliterare il principio della diversificazione del rischio solo per l'apprezzabile merito di credito di cui gode un titolo.

Ne consegue che l'intermediario al quale si rivolge il risparmiatore che intende concentrare tutto il proprio patrimonio - o la parte nettamente prevalente di esso - in un prodotto finanziario il cui valore è legato ad un unico titolo emesso da una società commerciale, deve necessariamente segnalare l'inadeguatezza per dimensione e può dar corso all'operazione solo ove l'ordine sia conferito per iscritto nel quale sia fatto esplicito ricevimento alle avvertenze ricevute.

In mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 29 reg. consob, la banca deve astenersi dall'eseguire l'operazione di investimento.

Nel caso di specie, non avendo la A. B. osservato le prescrizioni del citato articolo del regolamento consob, devono ritenersi integrati tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario, sussistendo l'inadempimento di un preciso obbligo di astensione, il danno ed il nesso di causalità (come detto in re ipsa).

In ordine alla pronuncia risarcitoria che deve adottarsi nei confronti della banca, al fine di reintegrare la parte attrice nella situazione patrimoniale preesistente all'investimento dalla cui esecuzione l'istituto di credito avrebbe dovuto astenersi, deve procedersi, in primo luogo, alla rivalutazione monetaria del capitale investito - trattandosi di debito di valore che deve essere liquidato al momento della sentenza - e poi sottrarsi dall'importo così ottenuto la rivalutazione delle due cedole incassate (ciascuna per l'importo di € 20.000,00) nonché l'attuale valore della polizza (ma non è emerso dagli atti né la banca lo ha dichiarato che tale polizza ha ancora un valore seppur minimo).

Tenuto conto che la rivalutazione monetaria ad oggi della somma di € 500.000,00 (versata nel giugno 2005) è pari a € 547.000,00 e che la rivalutazione monetaria delle due cedole è pari rispettivamente a € 21.438,62 e € 21.108,55, l'istituto di credito deve essere condannato a versare

al sig. M. la somma di 504.452,83 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

L'accoglimento della domanda dell'attore sotto il profilo esaminato rende superfluo l'esame di tutte le altre doglianze (tra cui l'omessa avvertenza del mutato livello di rischio sotteso al titolo obbligazionario Lehman).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

condanna la A. B. s.p.a. a versare a M. A. la somma di € 504.452,83 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;


condanna l'istituto di credito alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in € 5000,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti, € 350,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Venezia , così deciso il 24.6.2010

Il Giudice estensore
dr. A. Fidanzia

Il Presidente
dr.ssa R.

Rigoni

 **CASO.it**